CAMERA DEI DEPUTATI N. 2575-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

Relatore: **TESINI GIANCARLO**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° dicembre 1978 (Stampato n. 1433)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(PEDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ormai note le tappe dell'itinerario seguito dal decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, che giunge al vaglio di questa Assemblea dopo le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica e dalla Commissione pubblica istruzione della Camera e del quale si chiede la conversione in legge con l'attuale disegno di legge n. 2575, trasmesso alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1978.

Non è comunque superfluo ricordare, per sommi capi, le ragioni e le caratteristiche del provvedimento, adottato dal Governo in ossequio agli impegni assunti in Parlamento, nonché i successivi miglioramenti che vi sono stati apportati, per renderlo più funzionale agli scopi originari e rispondente alle stesse legittime richieste provenienti dal mondo universitario.

Va anzitutto ribadito che il decreto-legge obbediva all'esigenza di risolvere il pressante problema del cosiddetto « precariato », i cui contratti sarebbero venuti a scadenza il 31 ottobre, in termini che però superassero la semplice proroga per rientrare nel quadro di una regolamentazione giuridica globale del personale, in grado di rimettere in moto i meccanismi fisiologici dell'Università e quindi di dare al corpo docente un assetto stabile in vista della riforma generale. In questo senso – anche in seguito alle sentenze della Magistratura sui « precari » e al diverso atteggiamento delle rappresentanze sindacali rispetto all'accordo stipulato nel 1977 – il Governo e le forze politiche hanno ritenuto coerente con gli obiettivi riformatori non tanto una pura « sanatoria », quanto una proposta articolata ed organica, anticipatrice della riforma in uno dei suoi punti qualificanti: il medesimo, peraltro, sul quale – non casualmente – si è soprattutto arenato ogni precedente tentativo di incisivo rinnovamento delle istituzioni universitarie.

Il provvedimento non solo discende, dunque, da una « filosofia » dell'Università di domani, quale è andata delineandosi attraverso le ricerche, il dibattito e le iniziative dell'ultimo quindicennio, ma si colloca esattamente entro le conclusioni programmatiche cui è pervenuto in concreto il Parlamento, con i costruttivi lavori della VII Commissione permanente senatoriale che ha già licenziato per l'Aula il progetto di riforma per il quale è già stato stabilito l'inizio della discussione il 18 dicembre 1978.

E che esso non sia ripetitivo di misure urgenti tipo quelle del 1973 (rimaste come appese nel vuoto, in assenza di un preciso quadro di riferimento), lo comprova il fatto che non si limita a incanalare i « precari », attraverso la figura dell'aggiunto, sulla via di quello che il Ministro Pedini ha definito un « apprendistato » utile – sia pure transitoriamente – per una università che voglia preparare le sue riserve: riapre invece i concorsi, per immettere nuova linfa vitale in un organismo che rischiava l'atrofia, e ristruttura l'intera fascia docente, assicurando in particolare, con il ruolo dell'associato, certezza giuridica e maggiori incentivi ad assistenti ed incaricati, una vasta categoria che ha acquisito in questi anni non poche benemerenze.

Basterebbero questi accenni a richiamare l'importanza della legge di conversione che – contrariamente alla tesi sostenuta con motivazioni tra loro contraddittorie da opposte sponde – non blocca la riforma, ma anzi cerca di spianarle il terreno, caricando su di sé le tensioni relative al nodo finora inestricabile del personale. Anche gli altri aspetti salienti del

provvedimento rispondono – come vedremo in modo sommario – ad una logica di razionalizzazione e di movimento, proiettata verso il traguardo di una università a pieno regime che non rinunci alla sua attuale dimensione popolare (o « di massa », come si dice), senza però scivolare nella dequalificazione o nella « licealizzazione ». Di qui, ad esempio, la scelta fondamentale di un ruolo unitario dei docenti, nel cui ambito si identificano però funzioni diversificate per l'ordinario e l'associato, rifiutandosi sia la tendenza pseudo-egualitaria all'appiattimento, sia il ritorno ad una rigida gerarchizzazione. Di qui, pure, la scelta, per gli aggiunti, di un ruolo ad esaurimento, inteso come fase realisticamente indispensabile ma temporanea per saldare la situazione esistente con quella appunto « a regime », quando subentrerà il dottorato di ricerca a rinsanguare di giovani leve il tessuto universitario.

Nell'insieme, le soluzioni prospettate non inquadrano il corpo docente secondo un'ottica esclusivamente didattica, in rapporto alla quale il numero finale potrebbe apparire artificiosamente dilatato; hanno invece di mira i molteplici compiti che dovranno assolvere gli atenei riformati, per stare al passo del fabbisogno sociale interno e dell'evoluzione tecnologica internazionale: da quelli di alta formazione culturale a quelli di sede primaria della ricerca scientifica. Al tempo stesso, offrono gli strumenti – concorsi, giudizi idoneativi e giudizi di conferma – per una seria verifica qualitativa, sol che da parte di tutti se ne faccia un uso corretto. Né trova riscontro oggettivo la critica secondo cui tali meccanismi sbarrerebbero a tempo indeterminato l'accesso alla docenza universitaria per la quale saranno al contrario messi a concorso nei prossimi sei anni quindicimila posti (novemila di ordinario e seimila di associato), senza contare i quattromila posti destinati, nell'ultima stesura del disegno di legge, a concorsi liberi per il ruolo degli aggiunti.

Su queste ed altre modifiche, anche rilevanti, al testo primitivo, ritorneremo più avanti. Intanto, ci preme sottolineare che esse sono il frutto di un ascolto, quanto più possibile aperto, delle voci che si sono levate dalla realtà composita degli atenei e, più in generale, dalla società italiana, davanti alla quale il decreto, in qualunque maniera lo si voglia valutare, ha riproposto la questione universitaria come questione emergente di valore nazionale. Voci spesso discordi, talora intonate ad accenti particolaristici, qualche volta pregiudizialmente ostili ad ogni ragionevole cambiamento: però significative, sempre, di una attenzione – ora serena, ora appassionata, ora aspramente polemica – per le sorti di una istituzione che da tempo sembrava « far notizia » in prima pagina soltanto per i marginali episodi che l'associavano alla lugubre degenerazione « pitrentottista » di quella che fu la contestazione sessantottesca, certo non priva di fervide stimolazioni intellettuali. Nessun diaframma ha così separato il Parlamento, e i partiti che vi si esprimono con vivace dialettica democratica, dal ribollente pentolone (ci si passi il raffronto) dell'Università 1978, che il decreto ha scoperchiato, facendone uscire magari anche effluvii sgradevoli. In casi del genere, addurre di avere narici troppo delicate, per turarsi il naso e passare oltre lasciando marcire la situazione, equivarrebbe a colpevole diserzione, mentre sarebbe sterile la ricerca unilaterale di responsabilità. La sensibilità del Governo e della maggioranza doveva manifestarsi in un atto non di « stralcio » ma di vera e propria preparazione della riforma, sul terreno più « caldo »; quella del Parlamento – come il Senato ha dimostrato con accorta mediazione emendatrice – nella capacità di correggerlo utilmente, senza stravolgerne le finalità di fondo. Da questa prima rilettura critica del provvedimento, improntata allo sforzo di trovare un delicato punto di equilibrio tra spinte diverse, sono scaturite alcune novità e alcuni correttivi. Gli elementi innovativi sono essenzialmente quattro: la costituzione del consiglio universitario nazionale provvisorio e della corte di disciplina; l'isti-

tuzione resa obbligatoria dei consigli di corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 delle misure urgenti; l'introduzione della figura del professore a contratto; il mantenimento della facoltà per enti pubblici e privati di istituire borse ed assegni di studio fruibili presso gli atenei, per promuovere o favorire l'attività di perfezionamento e di ricerca; la possibilità, fino all'entrata in vigore della riforma, in ossequio allo stesso dettato costituzionale, di introduzione di 1.000 borse di studio annuali non rinnovabili da conferire con concorso pubblico nazionale e purché a carico dei bilanci universitari.

Il consiglio universitario nazionale, organo democratico formato dalle rappresentanze elettive delle componenti universitarie ed integrato da rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale e scientifico extra-universitario, è stato concepito per gestire, oltre che i provvedimenti sul personale, anche la fase transitoria della riforma, in modo da tradurne puntualmente le linee ispiratrici sul piano operativo. A loro volta, i consigli di corsi di laurea getteranno le basi embrionali della prevista organizzazione dipartimentale, prefigurandola anche attraverso la completezza rappresentativa, sia dei docenti che degli studenti (i quali vedranno aumentato il loro peso, secondo una richiesta comune ai movimenti giovanili dei partiti della maggioranza).

Con la figura del docente a contratto – che si è voluta deliberatamente libera dai vincoli di un rapporto di impiego – viene garantita invece la praticabilità di un fecondo collegamento tra università, sviluppo tecnologico e nuove professionalità nazionali ed estere, sulla scia di modelli felicemente collaudati in altri paesi. Lo stesso circuito vitale università-società è mantenuto aperto anche dal sistema di borse ed assegni di studio, potenzialmente idonei, per altro verso, a convogliare verso la ricerca l'interesse giovanile, in parallelo al binario del dottorato di ricerca.

I ritocchi principali al testo originario riguardano gli articoli 3, 4 e 6: nella fattispecie, norme relative alla riserva di posti messi a concorso; criteri più selettivi per la fascia degli associati, con l'inserimento del giudizio di conferma dopo tre anni; delimitazione di un « tetto » nell'organico del ruolo ad esaurimento degli aggiunti, insieme alla possibilità di recuperare attraverso concorsi liberi i posti eventualmente non coperti.

Il Senato ha affrontato questa complessa materia nello spirito, che già animava il decreto, di una severità non innalzata a mito ma commisurata alle condizioni reali, cercando cioè di contemperare il necessario rigore con le attese e i diritti acquisiti da chi, in questi anni, è stato chiamato a svolgere nell'università un lavoro di insegnamento e di ricerca quasi sempre insostituibile. E ciò senza pregiudicare le prospettive, a breve e medio termine, di reclutamento di energie giovanili, il cui apporto appare indispensabile alla costruzione della nuova università.

Di fronte alla critica che da più parti viene mossa al decreto-legge di dequalificare o licealizzare l'università italiana con la massiccia immissione nei ruoli di tanto personale precario è forse opportuno un richiamo ai dati del personale che allo stato attuale rappresentano la realtà di fatto su cui la presente normativa viene ad influire.

Professori ordinari	N.	6.296
Professori incaricati stabilizzati di cui 4.139 assistenti ordinari	»	9.108
Professori incaricati non stabilizzati di cui 3.176 assistenti ordinari	»	8.747
Assistenti ordinari senza incarico di insegnamento	»	10.000 ca.

Contrattisti	N.	6.318	
Assegnisti	»	3.919	
Titolari di borse ministeriali	»	67	
Titolari di borse del CNR che fruiscono delle borse stesse presso le università	»	1.300	
Titolari di borse e assegni universitari . . .	»	1.218	
Assistenti incaricati e supplenti	»	1.871	
Medici interni universitari	»	900	ca.
Esercitatori	»	12.919	

(è pensabile che il numero sia più elevato di almeno 2.000 unità).

Siamo quindi di fronte ad una cifra che ragionevolmente è da ritenersi attorno alle 65 mila unità (a vario titolo tutte facenti carico al bilancio dello Stato) mentre il decreto-legge prende in considerazione circa 48 mila unità (dagli attuali professori ordinari sino ai 4 mila posti a concorso di aggiunto per i giovani laureati).

In definitiva (ed ecco ritornare in primo piano la carica inevitabilmente dirompente di un tale intervento) si trattava e si tratta di superare la giungla delle posizioni costituite mediante una bussola orientata sulla lancetta della riforma; in altri termini, di chiedere il sacrificio di vedute parziali, settoriali, contingenti, per far convergere tutte le forze migliori in una strategia riformatrice ormai chiaramente configurata, di cui il disegno di legge che sottoponiamo all'Assemblea può accelerare il cammino.

Recependo il testo del provvedimento su cui in maniera già così ampia e positiva, come ho ricordato, si era esercitata l'attenzione e l'intervento dell'altro ramo del Parlamento, la competente Commissione della Camera ha ritenuto opportuno affrontare l'esame del testo secondo un'ottica che, pur rispettando la sostanza del lavoro compiuto, tuttavia lo approfondisse ulteriormente cercando di recare al provvedimento alcune proposte migliorative di natura tecnica soprattutto orientate a favorire una maggiore semplificazione e funzionalità per la fase applicativa.

Non poteva certo mancare nel dibattito generale che si è svolto in Commissione il delinearsi di posizioni critiche nettamente contrarie all'impostazione generale del provvedimento come quelle dell'onorevole Magri e dell'onorevole Adele Faccio, ma anche da parte di chi, come i ricordati colleghi, ha manifestato riserve di fondo, non marginali; tuttavia è stata dichiarata la disponibilità ad offrire contributi specifici soprattutto attraverso la presentazione di emendamenti in Aula su alcuni aspetti più politicamente qualificanti.

Da parte di altri colleghi, come l'onorevole Bucalossi e l'onorevole Bartocci, è stata approfondita la valutazione critica su alcuni aspetti del testo che certo rappresentano limiti oggettivi al tipo di provvedimento che si sta varando e che ad avviso del relatore trovano soprattutto ragione di essere nello stato reale in cui versa l'università italiana e per la quale ogni soluzione dei problemi proposti non può non sollevare legittime reazioni nel personale universitario anche se alcune non sono certo scevre da visioni particolaristiche.

Era quindi giusto, come ha fatto l'onorevole Giannantoni, che si richiamassero le ragioni più profonde che stanno alla base delle decisioni assunte dal Governo con il consenso delle forze di maggioranza e che

proprio, per la natura del provvedimento che si è adottato e per la complessità delle materie che si intende regolamentare, non poteva che rappresentare un momento, anche molto faticoso, di mediazione politica fra posizioni fra di loro spesso molto distanti. L'inopportunità quindi, come è stato ricordato, di rimettere in discussione questioni centrali già definite dal Senato e che qualora riproposte in maniera pregiudiziale potrebbero comportare, anche per i tempi certamente brevi per la conversione del decreto, l'affossamento della legge.

Altri colleghi, come l'onorevole Trabucchi e l'onorevole Cirino Pomicino, hanno sollevato problemi che si ricollegano ai temi della riforma generale, sottolineando con ciò l'urgenza del più rapido varo del provvedimento generale che già si trova all'esame dell'Aula del Senato.

L'onorevole Del Donno, come altri colleghi, ha inoltre manifestato perplessità, stante l'ampiezza del provvedimento, sull'opportunità del ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto-legge.

La costituzione di un comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Raicich, ha poi consentito una approfondita valutazione degli emendamenti proposti offrendo alla Commissione la possibilità di concordare su di un numero più ristretto e selezionato di ipotesi di modifiche.

Gli emendamenti concordati in Commissione con cui si propongono alcuni cambiamenti al testo del Senato non intaccano certo la sostanza del provvedimento e, ad avviso del relatore, sono migliorativi proprio sotto il profilo di una maggiore semplificazione ed agibilità dell'atto legislativo.

Gli aspetti più rilevanti di queste modificazioni riguardano una più esatta definizione della distinzione funzionale fra la fascia di professori ordinari ed associati per quanto attiene il « coordinamento dei gruppi di ricerca »; l'introduzione di una norma che favorisca la mobilità nel corso di insegnamento a cui è destinato il professore associato tenendo in maggiore considerazione la prevalente produzione scientifica dell'interessato; una riduzione da 5 a 3 nel numero dei professori per le Commissioni di concorso per gli associati; la parificazione del giudizio di conferma per il professore associato alla normativa già in essere per il professore ordinario; un maggiore potere al Ministro, previo parere del consiglio universitario nazionale, per la definizione del raggruppamento di disciplina; maggiori garanzie nella composizione delle commissioni per quanto attiene la scelta dei commissari in riferimento al raggruppamento delle discipline per il quale è bandito il concorso; una maggiore precisazione dei requisiti richiesti per i professori a contratto; l'equiparazione nelle procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici per l'immissione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti; una modifica nella materia del diritto allo studio per una maggiore tutela degli studenti figli di lavoratori dipendenti; una maggiore precisazione per il personale universitario medico che svolge compiti assistenziali nelle cliniche universitarie ai fini dell'equiparazione delle nuove figure degli aggiunti e degli associati agli attuali primari, aiuti ed assistenti ospedalieri.

Un rilievo particolare ha poi trovato nei lavori della Commissione il tema che già al Senato, ma altrettanto negli atenei e presso l'opinione pubblica, rappresenta uno dei requisiti primari – se non il primo assoluto – per conferire credibilità alla prospettiva di riforma, dopo tante delusioni, cioè l'avvio concreto del tempo pieno e delle incompatibilità: principio già contenuto nel decreto e che si è convenuto di riaffermare in un protocollo aggiuntivo che dovrà essere sottoscritto tra governo e forze politiche di maggioranza entro il termine del 23 dicembre corrente.

In seguito alla ripresentazione in Commissione da parte del gruppo socialista di un emendamento su questi temi, che già era stato presentato al Senato e con l'accordo delle forze della maggioranza trasformato poi in un ordine del giorno accolto dal Governo, con l'unica riserva per il punto riguardante l'aumento dell'assegno speciale non pensionabile previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 accolto come raccomanda-

zione, vi è stata una dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione, Pedini, di cui è opportuno riportare integralmente il testo:

« Come ho già detto al Senato, parlando sull'ordine del giorno Maravalle, il Governo conferma l'impegno di concorrere a regolare il tempo pieno e le incompatibilità o nella legge di riforma universitaria, o, ove necessario, presentando alle Camere apposito provvedimento entro il 31 agosto 1979. Il Governo è anche pronto a concordare, su tali materie e come già convenuto, un protocollo da sottoscrivere con i partiti della maggioranza prima della conversione del decreto-legge n. 642. Quanto alla richiesta di aumento del compenso speciale già da me recepito al Senato e sempre nell'ordine del giorno Maravalle come " raccomandazione per indicazione ", informo che ho trasferito tale richiesta, qui rinnovata, illustrandola adeguatamente, in sede competente di Governo. Ci si riserva, in tale sede, di valutare tutte le implicazioni connesse all'eventuale accoglimento di tale proposta. Confermo che vi è ogni buona volontà di trovare equilibrate soluzioni ».

Prendendo atto di questa dichiarazione, il gruppo socialista ha poi ritirato l'emendamento riservandosi, qualora non vi fossero ulteriori positivi sviluppi prima della discussione in Aula, di ripresentarlo in quella sede.

Mentre quindi ci si riserva alla luce di questi auspicabili fatti nuovi di valutare in Aula più compiutamente il problema, è comunque opinione del relatore che al di là di questa solenne proclamazione di volontà politica sancita nel protocollo pubblico e peraltro ancorata ad una scadenza assai prossima (il 31 agosto 1979), sia difficile potere andare oltre prima di avere seriamente verificato le compatibilità finanziarie, sia sotto il profilo dell'adeguamento retributivo per i docenti, che della funzionalità delle strutture in cui il pieno tempo dovrà concretamente esplicarsi.

Onorevoli colleghi, il provvedimento esaminato in modo fattivo, malgrado i ristretti margini di tempo, dall'VIII Commissione permanente, attende di essere sollecitamente convertito in legge: i motivi di urgenza invocati dal Governo trovano la loro legittimazione nello stato degli atenei, sui quali la decadenza del decreto avrebbe gravissime conseguenze immediate e ripercussioni altrettanto negative a più lunga scadenza, mettendo in forse lo inizio stesso del processo di riforma.

È questa la ragione principale per cui la maggioranza della Commissione, pur consapevole che altre correzioni potevano essere opportune, ha concordato di prendere in considerazione solo quegli emendamenti che tendono a consolidare la linea migliorativa adottata al Senato, dove il decreto-legge dovrà tornare per la conversione entro i termini costituzionali.

Al di fuori di ogni retorica, questa si presenta quindi come una occasione, forse irripetibile, per congiungere l'iniziativa legislativa alla domanda di base, recependo – senza lasciarsi fuorviare da ottiche parziali o corporative – la tensione di fondo, *naturaliter* riformistica oltre ogni apparenza. L'università è ad una svolta decisiva, di fronte alla quale nessuno può esimersi da una piena assunzione di responsabilità, trincerandosi a difesa di orticelli privilegiati. E non è azzardato ritenere che sul decreto in esame, che pur è stato accompagnato da un confronto tanto serrato, si misura oggi l'effettivo impegno di ciascuna forza politica ad accingersi, attraverso questo primo, importante passo, ad un'impresa di lunga lena per il rinnovamento delle istituzioni universitarie e del loro fondamentale ruolo al servizio della cultura e della società italiana.

GIANCARLO TESINI, *Relatore.*

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, con le seguenti modificazioni:	*Identico*:
Articolo 1,	Articolo 1,
	Al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
	« Per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni »;
il sesto comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli comunque in soprannumero, nonché quelli relativi a cattedre convenzionate esistenti al 31 ottobre 1978 »;	
	al settimo comma, sono soppresse le parole: « per l'insegnamento che il titolare deve svolgere »;
	all'ottavo comma, sono sostituite le parole: « il coordinamento della ricerca di gruppo », dalle seguenti: « il coordinamento dei gruppi di ricerca »;
	al nono comma, sono sostituite le parole: « al successivo articolo 5 », dalle seguenti: « ai successivi articoli »;

il primo periodo del dodicesimo comma è sostituito dal seguente: « Per i trasferimenti dei professori di ruolo si applicano le norme vigenti per i professori ordinari »;	*identico;*
al tredicesimo comma, le parole da: « Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica » fino alla fine, sono soppresse;	*identico;*
il quattordicesimo comma è soppresso;	*identico;*
al quindicesimo comma, le parole: « gli atti relativi al giudizio ed alla nomina » sono sostituite dalle altre: « gli atti relativi alla nomina ».	*identico.*
	È aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per la partecipazione ai concorsi e per la nomina a professore di ruolo dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici e per coloro che, avendone i requisiti, richiedano ed ottengano, entro tre anni, la cittadinanza italiana ».
Articolo 2,	Articolo 2,
al primo comma, le parole: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 » sono sostituite dalle altre: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non inferiore a 2.000 »;	*identico;*
il secondo comma è sostituito dal seguente: « I restanti posti sono destinati alla nomina dei vincitori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3 »;	*identico;*
al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « Nei programmi, le facoltà devono indicare il numero dei posti da mettere a trasferimento e quello dei posti da mettere a concorso »;	*identico;*

	alla fine del sesto comma sono aggiunte le parole: « Qualora il parere dell'organo consultivo universitario nazionale non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro, questi provvede autonomamente alla ripartizione dei posti »;
al settimo comma, le parole: « Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale » sono sostituite dalle altre: « Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale »;	*identico;*
	all'ottavo comma è sostituita la parola: « quarantacinque », dalla parola: « sessanta »;
	al nono comma è sostituita la parola: « quarantacinque », dalla parola: « sessanta »;
al decimo comma, le parole: « può ripartire » sono sostituite con l'altra: « ripartisce »;	*identico;*
l'undicesimo comma è soppresso;	*identico;*
il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non inferiore a 2.000 per il primo biennio, e non inferiore a 1.500 per ciascuno dei due bienni successivi »;	
al tredicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « per i professori ordinari »;	*identico;*
dopo il tredicesimo comma è inserito il seguente:	*identico;*
« In ogni caso, nella ripartizione dei posti di professore di ruolo dovrà essere prioritariamente assicurata, per ciascun corso di laurea, una assegnazione di posti che consenta la copertura di un numero di insegnamenti pari al numero di esami previsti dallo statuto per il conseguimento del titolo, aumentato di un terzo, al fine di consentire la varietà dei piani di studio, per ciascun indirizzo attivo nell'anno accademico 1977-1978 »;	

al quattordicesimo comma sono soppresse le parole da: « Qualora entro sessanta giorni » alla fine;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di ripartizione dei posti del contingente di cui al precedente dodicesimo comma, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti. Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* devono provvedere alla copertura dei relativi posti con le modalità previste dal dodicesimo comma dell'articolo 1. Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero il trasferimento sarà disposto in soprannumero: i posti per i quali è stata effettuata la chiamata saranno assegnati alle facoltà presso cui prestavano servizio i docenti trasferiti e per lo stesso insegnamento. La stessa disposizione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di professore associato nominato su uno dei novemila posti destinati all'inquadramento, qualora il posto resosi così disponibile sia riassorbito da un docente associato in soprannumero. Decorso il termine di trenta giorni dal decreto ministeriale di destinazione del posto il Ministro bandisce i concorsi per i posti comunque disponibili, a meno che le facoltà interessate non facciano pervenire nello stesso termine dichiarazione di rinuncia al posto. In tale ipotesi i posti saranno recuperati dal Ministero ed attribuiti alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (*Concorsi per posti di professore ordinario*). — Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il Ministro della pubblica istruzione metterà a concorso an-

identico;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di ripartizione dei posti del contingente di cui al precedente dodicesimo comma, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti. Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* devono provvedere alla copertura dei relativi posti con le modalità previste dal dodicesimo comma dell'articolo 1. Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero il trasferimento sarà disposto in soprannumero: i posti per i quali è stata effettuata la chiamata saranno assegnati alle facoltà presso cui prestavano servizio i docenti trasferiti e per lo stesso insegnamento. La stessa disposizione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di professore associato nominato su uno dei novemila posti destinati all'inquadramento, qualora il posto resosi così disponibile sia riassorbito da un docente associato in soprannumero. Decorso il termine di trenta giorni dal decreto ministeriale di destinazione del posto il Ministro bandisce i concorsi per i posti comunque disponibili, a meno che le facoltà interessate non facciano pervenire nello stesso termine dichiarazione di rinuncia al posto. In tale ipotesi i posti saranno recuperati dal Ministero ed attribuiti alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (*Concorsi per posti di professore ordinario*). — Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il Ministro della pubblica istruzione metterà a concorso an-

che una percentuale dei posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione dei candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4. Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 quale requisito per la utilizzazione dei posti recati in aumento, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalle facoltà entro il 31 ottobre 1978 anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale. Agli stessi fini, per gli assistenti ordinari, l'anno accademico 1978-79 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Il numero dei posti destinati agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma sarà indicato per ogni gruppo di discipline dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto integrativo del bando di concorso, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale in relazione al numero dei candidati in possesso dei particolari requisiti di cui al primo comma. Il numero complessivo di tali posti non potrà comunque essere superiore a quello dei

che i posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione di candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inqudramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Per gli assistenti ordinari l'anno accademico 1978-1979 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso.

Identico.

posti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, avendo peraltro il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico.

Qualora non intervenga la chiamata di alcuna facoltà nel termine di sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, il Ministro della pubblica istruzione provvede nei successivi quarantacinque giorni alla assegnazione ed alla nomina, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati.

Qualora il concorso per un raggruppamento di discipline interessanti un candidato nelle condizioni predette non fosse bandito, è facoltà del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, bandire il concorso.

La dotazione organica dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà alle quali risultino destinati i vincitori dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2 è incrementata delle unità corrispondenti necessarie alla loro nomina nel ruolo organico.

Qualora successivamente all'espletamento della prima tornata concorsuale risultassero posti residui nel contingente di cui al secondo comma del richiamato articolo 2, gli stessi saranno portati in aumento ai posti destinati ai successivi concorsi ».

Articolo 4,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico entro l'anno accademico 1978-79 ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 4,

identico.

1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'Università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico d'insegnamento. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Al fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 si considera sufficiente la avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale.

Identico.

L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato »;

Identico;

il secondo comma è soppresso;

identico;

al terzo comma, le parole: « università libera legalmente riconosciuta » sono sostituite dalle altre: « università non statale legalmente riconosciuta »;

identico;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Su domanda motivata dell'interessato, previo parere favorevole motivato dalla facoltà, l'inquadramento dei professori associati può avvenire anche in discipline diverse da quelle precedentemente insegnate per incarico, purché previste dallo statuto delle facoltà e coincidenti con la prevalente produzione scientifica dell'interessato, ferma restando la disciplina vigente per gli sdoppiamenti ».

il quarto comma è sostituito dal seguente:

identico;

« Alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori incaricati nell'anno accademico 1977-78 e confermati o proposti da una facoltà per l'anno accademico 1978-79, entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale e gli assistenti ordinari anche in soprannumero possono accedere al ruolo dei docenti associati previo giudizio di idoneità espresso da commissioni nazionali e basato sui titoli scientifici prodotti dal candidato »;

identico;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da cinque professori ordinari, nominati, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione, per i raggruppamenti di discipline determinati dal predetto organo »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da tre professori ordinari, nominati, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione, per i raggruppamenti di discipline determinati dal predetto organo »;

all'ottavo comma, le parole: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati » sono sostituite dalle altre: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti di professore di ruolo di cui dispongono »; le parole: « in misura non superiore al 10 per cento » sono sostituite dalle altre: « in misura non superiore al 20 per cento »; le parole: « non superiore al 30 per cento » sono sostituite dalle altre: « non superiore al 40 per cento »; è aggiunto in fine il seguente periodo: « All'atto della chiamata, da parte di una facoltà di uno tra più aspiranti al posto, ha priorità l'idoneo già professore incaricato presso la facoltà stessa »;

identico;

dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« I limiti numerici di cui al precedente comma possono essere modificati su motivata richiesta della facoltà in relazione a specifiche esigenze didattiche e scientifiche. Tali modifiche sono introdotte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale »;

identico;

il nono comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità coloro che alla data del 31 ottobre 1978, essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonché coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, essendo incaricati presso una università non statale legalmente riconosciuta non vengano inquadrati presso la predetta università »;	
dopo il nono comma è inserito il seguente:	*identico;*
« Eventuali posti residui del contingente cui al precedente quinto comma saranno portati in aumento ai seimila posti destinati a concorso libero »;	
al decimo comma le parole: « pur valutando » sono sostituite dall'altra: « rispettando »;	*identico;*
dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:	*identico;*
« Gli incaricati con almeno tre anni di anzianità nell'anno accademico 1978-1979 conservano – a domanda da presentarsi entro il 1° febbraio di ciascun anno – l'incarico fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al precedente settimo comma »;	
il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« I giudizi di cui al settimo comma del presente articolo si svolgeranno in due sessioni nell'arco di tre anni; a tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta »;	
il quattordicesimo comma è soppresso;	*identico;*
i commi quindicesimo e sedicesimo sono sostituiti dal seguente comma:	*identico;*
« L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per	

la presentazione della domanda, conserva la qualifica di assistente nel ruolo ad esaurimento e nei suoi confronti continuano ad applicarsi le stesse norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il professore incaricato che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda non può essere confermato nell'incarico; cessano altresì gli effetti della norma di cui al comma inserito dopo il dodicesimo del presente articolo. »;	
dopo il precedente comma sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:	dopo il precedente comma sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:
« Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma in ruolo. Il giudizio è per titoli scientifici.	Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma secondo le modalità previste per i professori ordinari dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Le commissioni giudicatrici per i giudizi di cui al comma precedente sono nominate ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, per gruppi di discipline determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti ordinari e da due associati. Nella prima applicazione del presente decreto saranno composte da cinque professori ordinari.	Le commissioni giudicatrici sono composte da due docenti ordinari e da un associato. Nella prima applicazione del presente decreto saranno composte da tre professori ordinari.
Il professore associato che non superi il giudizio di cui al primo dei commi inseriti successivamente a quello sostitutivo dei commi quindicesimo e sedicesimo del presente articolo, permane in servizio per ulteriori tre anni al termine dei quali è sottoposto ad un nuovo giudizio di conferma con le modalità di cui ai commi precedenti. Ove tale giudizio sia negativo, il professore associato decade dal ruolo ».	
All'ultimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per coloro che, avendone i requisiti, abbiano chiesto ed ottengano entro tre anni la cittadinanza italiana ».	L'ultimo comma è soppresso.

Articolo 5,	Articolo 5,
	Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
	« In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale ».
	È soppresso il terzo comma.
il quarto comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari »;	
al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « In prima applicazione del provvedimento, nel caso in cui mancasse, per il gruppo di materie interessate, un adeguato numero di professori associati, la commissione potrà essere composta da un numero superiore di professori ordinari »;	*identico;*
all'ottavo comma, le parole: « , ivi compresi i membri supplenti » sono sostituite dalle altre: « . Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti. »;	*identico;*
al nono comma, le parole: « un numero di professori inferiori a 20 » sono sostituite dalle altre: « un numero di professori inferiore a 50 »;	al nono comma, le parole: « un numero di professori inferiori a 20 » sono sostituite dalle altre: « un numero di professori inferiore a 50 »; le parole: « all'elettorato attivo e passivo », sono sostituite dalle seguenti: « al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma dodicesimo »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Nel caso di concorso a professore ordinario l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai professori ordinari, nel caso di concorso a professore associato l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari e agli associati. In tal caso le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati »;	
al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: « comprensivo dei membri supplenti »; le parole: « sentito l'organo consultivo » sono sostituite dalle altre: « su parere conforme dell'organo consultivo »;	al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: « comprensivo dei membri supplenti »; le parole: « con elettorato attivo e passivo », sono sostituite dalle seguenti: « con il solo elettorato attivo »; le parole: « sentito l'organo consultivo », sono sostituite dalle altre: « su parere conforme dell'organo consultivo »;
	alla fine del dodicesimo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo »;
al diciassettesimo comma, le parole: « da concludersi entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « da concludersi entro il 30 giugno »;	*identico;*
il diciottesimo comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il Consiglio di facoltà secondo il disposto del successivo articolo 7, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate »;	
al ventunesimo comma, le parole: « entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno »;	*identico;*

il ventiduesimo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione ».

identico.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - (*Professori a contratto*). — I consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, possono, entro il 31 maggio, programmare per il successivo anno accademico, nell'ambito dei piani di studio previsti dall'ordinamento universitario, l'attivazione di corsi integrativi e complementari di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, al fine di acquisire nel loro insegnamento significative esperienze teorico-pratiche vissute nel mondo extrauniversitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Tali corsi non potranno essere in numero superiore al cinque per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalla facoltà.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Identico.

I corsi di cui al precedente comma, di intesa con i docenti delle discipline interessate, costituiranno parte integrante dell'insegnamento ufficiale e costituiranno indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi saranno chiamati a far parte delle commissioni d'esame quali cultori della materia.

Identico.

I consigli di amministrazione delle Università, nell'ambito degli stanziamenti deliberati annualmente a tal fine, approvano o modificano, sentito il senato accademico, i programmi proposti dalla facoltà.

Identico.

Entro tali limiti i rettori delle Università, su designazione dei relativi consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, ed espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani che non siano docenti universitari di ruolo o a cittadini stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, anche se do-

Entro tali limiti i rettori delle Università, su designazione dei relativi consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, ed espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani, stranieri o apolidi, che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale

centi di Università estere, stipulando con essi appositi contratti per la prestazione professionale richiesta che in nessun caso potrà prolungarsi oltre l'anno accademico.

Il contratto è rinnovabile una sola volta nell'ambito del quinquennio.

Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato consensualmente, assolto in unica soluzione ed adeguato alla natura delle prestazioni richieste.

I contratti potranno essere stipulati con cittadini italiani dipendenti pubblici o privati, purché espressamente autorizzati al rapporto: liberi professionisti, purché iscritti nei relativi albi professionali.

Le convenzioni tra Università ed altri enti possono prevedere che l'Università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

In tale caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al quinto comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopra indicati enti ».

Articolo 6,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari.

La relativa dotazione organica è di 18 mila posti, di cui 4.000 destinati a concorsi liberi e 14.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I 4.000 destinati a concorso saranno ripartiti fra le Università con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'orsia comprovata da pubblicazioni scientifiche, da gradi accademici esteri o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica o amministrativa, anche se docenti di università estere, stipulando con essi appositi contratti per la prestazione professionale richiesta che in nessun caso potrà prolungarsi oltre l'anno accademico.

Identico.

Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato consensualmente, assolto in unica soluzione ed adeguato alla natura delle prestazioni richieste. In ogni caso tale corrispettivo non può superare il tetto della retribuzione del professore ordinario al più alto grado della carriera.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 6,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

Identico.

gano consultivo universitario nazionale che determinerà altresì i gruppi di discipline per i quali i concorsi sono banditi. I bandi di concorso saranno emanati dai Rettori delle università e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli altri 14.000 posti saranno ripartiti tra le facoltà su motivato parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale, oltre a determinare i gruppi di discipline, valuterà le esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale, e terrà conto, in rapporto alle dette esigenze, del numero degli aventi titolo di cui ai successivi commi. Nell'assegnazione dei posti all'università di Pisa si terrà conto anche degli aspiranti di cui alla lettera *d*) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo.

Hanno diritto ad essere inquadrati a domanda, previo motivato parere favorevole delle facoltà, i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978.

La valutazione degli aspiranti è demandata a commissioni giudicatrici nominate dai rettori delle Università su designazione dei consigli di facoltà, con deliberazione limitata alla sola componente docente, e composte da tre professori di ruolo, di cui almeno uno ordinario che la presiede. Le commissioni giudicatrici procederanno alla formulazione del parere con motivate ed esaurienti relazioni, che saranno pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolare del contratto mantiene il diritto previsto al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 »;

Hanno diritto ad essere inquadrati a domanda, previo motivato parere favorevole delle commissioni di cui al comma successivo, i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978.

Identico;

identico;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I posti residui del contingente dei 14.000 destinati agli inquadramenti saranno assegnati con giudizio di idoneità inteso ad accertare, nell'ambito dei posti disponibili, la attitudine alle funzioni di cui all'undicesimo comma.

Il giudizio di idoneità favorevole, necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da commissioni composte da tre docenti di ruolo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, e uno designato dal consiglio di facoltà con deliberazione della sola componente docente.

Le commissioni formuleranno il giudizio positivo sulla base dei titoli prodotti dai candidati e dell'esito di un colloquio nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

Al giudizio delle commissioni possono chiedere di essere ammessi:

a) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galilaeana di Pisa;

d) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

Identico.

Identico.

Al giudizio delle commissioni possono chiedere di essere ammessi con domanda da presentare al rettore dell'università in cui si è prestato l'ultimo servizio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purché finalizzate agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;	e) *identico;*
purché in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il quadriennio che termina al 31 ottobre 1978, ovvero che sono in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno; ai fini della maturazione dell'anzianità richiesta per i borsisti del CNR si terrà conto del periodo che va dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1978;	purché in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1978, ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno;
nonché le seguenti ulteriori categorie:	nonché le seguenti ulteriori categorie:
f) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;	f) *identico;*
g) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'Università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;	g) *identico;*
h) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti »;	h) *identico.*
il sesto comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 4.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento, nonché quelli non ricoperti con le modalità di cui ai precedenti commi »;	

il settimo comma è soppresso;

identico;

all'ottavo comma sono aggiunte dopo le parole: « prova orale », le seguenti: « ed un giudizio sugli eventuali titoli scientifici »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono nominate con le stesse procedure di cui al secondo dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo »;

il sedicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 33 »;

al diciannovesimo comma, le parole: « che diano titolo all'inquadramento » sono sostituite dalle altre: « che diano titolo all'ammissione al giudizio per l'inclusione nel ruolo »; sono aggiunte infine le parole: « Analogamente potrà essere disposto da parte delle Università per i borsisti ed assegnisti di cui alla lettera *e*) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo ».

identico;

il ventesimo comma è soppresso.

identico.

È soppresso il ventunesimo comma.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7. – (*Organi di governo dell'Università*). — In attesa della nuova disciplina degli organi di governo dell'Università che sarà dettata con la legge di riforma universitaria, i professori associati presenziano ai consigli di facoltà. Partecipano alle deliberazioni per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con-

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Identico.

vertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professori ordinari, nonché le questioni relative ai professori fuori ruolo.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, restano ferme, nei consigli di facoltà, le rappresentanze delle corrispondenti categorie di personale secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Identico.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma, estese alla destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in misura pari a 8 eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, 10 quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, 12 al di sopra di tale numero.

Identico.

Le adunanze dei consigli di facoltà potranno validamente deliberare con la presenza della metà dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni. Qualora in due successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un terzo dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

Identico.

La rappresentanza dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo nei consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie è sostituita, rispettivamente, da quattro e due rappresentanti dei professori associati. Nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati saranno surrogati da altrettanti componenti, eletti, dei professori

associati, restando ferma la rappresentanza degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato. L'integrale partecipazione della componente rappresentativa dei professori associati sarà assicurata, nell'ulteriore attuazione della presente legge, in conseguenza anche dell'espletamento della seconda sessione di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria prevista dal tredicesimo comma dell'articolo 4, subentrando, nel primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo a tale scadenza, all'attuale unico rappresentante degli assistenti di ruolo, rispettivamente uno e due rappresentanti dei professori associati.

I consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie sono altresì integrati con due ed uno rappresentanti degli aggiunti universitari. La partecipazione studentesca è elevata, rispettivamente, a quattro ed otto rappresentanti; quella del personale non insegnante nei consigli di amministrazione dell'Università a due rappresentanti, e a un rappresentante nei consigli di amministrazione delle opere universitarie.

Identico.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono elette con modalità sancite dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni ed integrazioni.

Identico.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari: l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutti i professori di ruolo.

Identico.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è resa obbligatoria l'istituzione dei consigli dei corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle facoltà con pluralità di corsi o indirizzi di laurea.

Identico.

I consigli di corso di laurea, nell'ambito dei criteri generali dettati dai consigli di facoltà ed intesi ad assicurare il coordinamento dell'attività didattica e scientifica per la realizzazione delle fina-

lità programmate, deliberano, con competenza esclusiva, sulle materie relative all'attività di insegnamento e di studio per il conseguimento del diploma di laurea; esaminano ed approvano i piani di studio degli studenti, designano le commissioni giudicatrici per gli esami di laurea.

I consigli di corso di laurea formulano inoltre proposte per la migliore utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnati alla facoltà, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca scientifica. Esprimono altresì proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie relative agli insegnamenti che coordinano.

Identico.

I consigli di corso di laurea promuovono altresì la predisposizione dei programmi biennali per la richiesta dei posti di professore di ruolo che le facoltà elaborano ai sensi del precedente articolo 2 con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Con le stesse limitazioni propongono le modalità per l'utilizzazione dei posti destinati ad insegnamenti del corso di laurea, potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura.

Identico.

Il consiglio di corso di laurea è composto dai professori di ruolo degli insegnamenti del corso medesimo. Fanno altresì parte del consiglio due rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in ragione di otto eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea sia inferiore a duemila e di dieci quando gli iscritti siano più di duemila.

Identico.

I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le stesse modalità previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni e integrazioni.

Fino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 12, i professori incaricati stabilizzati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazio-

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento i professori incaricati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazioni con l'esclusione di quelle co-

ni con l'esclusione di quelle comunque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Con le stesse limitazioni, estese anche al conferimento di eventuali incarichi di insegnamento, partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea, fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, un rappresentante delle rispettive categorie di personale in ragione di un assistente ordinario ogni venti che svolgono la loro attività didattica e scientifica nell'ambito del corso di laurea e di un professore incaricato non stabilizzato ogni dieci docenti incaricati di insegnamento ufficiale nel corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno il presidente coordinatore con le stesse modalità previste per l'elezione del preside di facoltà e per lo stesso periodo ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al personale non docente già dipendente dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il consorzio medesimo e presso Amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ».

Articolo 9,

al primo comma, le parole: « incarichi di lettore per un anno » sono sostituite dalle altre: « incarichi di lettore per la loro lingua madre per due anni »;

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« In relazione a quanto previsto dai precedenti commi restano salve le eventua-

munque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 9,

identico;

identico;

li diverse disposizioni previste in sede di accordi culturali debitamente ratificati, nonché nelle relative modalità applicative.

Ai lettori incaricati ai sensi dei precedenti commi è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni »;

identico;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale del professore associato, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

identico.

All'articolo 10, al primo comma, le parole da: « lire 4.000.000 (quattromilioni) » sino alla fine del comma sono sostituite dalle altre: « lire 3.500.000, ivi compresi i trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare

All'articolo 10, al primo comma, le parole da: « 3.500.000 » sino a: « speciale » sono sostituite dalle altre: « 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari alla indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari,

quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili a lire 4.000.000 per il primo figlio a carico e ulteriormente incrementato di lire 300.000 per ciascun altro figlio a carico ».

comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili a lire 4.000.000 per il primo figlio a carico e ulteriormente incrementato di lire 300.000 per ciascun altro figlio a carico ».

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi ».

Identico.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. - (*Borse ed assegni di studio fruiti presso le università*). — Enti pubblici e privati che istituiscano ed assegnino, con procedura concorsuale, borse ed assegni di studio per promuovere o favorire l'attività di perfezionamento o di ricerca scientifica nell'università, possono stipulare apposite convenzioni con le università stesse affinché ai vincitori delle borse sia consentita la frequenza degli istituti universitari, l'utilizzazione delle strutture accademiche e la loro partecipazione a programmi di ricerca svolti dai docenti dell'ateneo.

Tali convenzioni non pongono in essere, ad alcun titolo, un rapporto tra l'università e il titolare dell'assegno o borsa di studio ed è fatto divieto, a norma dei commi undicesimo e dodicesimo del successivo articolo 12, di affidare agli stessi compiti istituzionali del personale universitario ».

Identico.

Articolo 12,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« È vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1978-1979, con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea, alle nuove università, ai nuovi insegnamenti fondamentali con esclusione in ogni caso dello sdoppiamento degli stessi.

Articolo 12,

identico;

Agli effetti del precedente comma non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a insegnamenti su posti di ruolo e quelli che, previsti in statuto anteriormente alla data del 1° novembre 1978, siano conferiti a docenti già incaricati nel precedente anno accademico di stesso o altro insegnamento presso la stessa o altra facoltà »;	
al terzo comma, le parole: « primo comma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle altre: « terzo dei commi sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4 »;	*identico;*
il quarto comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione, previo consenso della facoltà, per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie e scuole militari, dalle università non statali legalmente riconosciute, nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati nei limiti previsti dai rispettivi statuti »;	
dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:	dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:
« I professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel cessato ruolo dei professori aggregati fermo restando l'obbligo del giudizio di conferma nel nuovo ruolo.	
L'attività di assistenza e cura già svolta dai titolari di contratti e di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presso le facoltà di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri rispettivamente per le qualifiche di aiuto e di assistente ».	L'attività di assistenza e cura già svolta dai titolari di contratti e di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presso le facoltà di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri per la qualifica di assistente.

Ferma restando, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1969, n. 129, per il personale universitario degli istituti e delle cliniche universitarie con compiti assistenziali, spetta ai professori di ruolo, ordinari ed associati, se responsabili di un servizio di diagnosi e cura previsto nelle convenzioni università-ospedali e università e regioni, l'equiparazione ai primari ospedalieri ai fini dell'applicazione della legge 27 marzo 1971, n. 213. Ai medesimi fini, ove ne svolgano le funzioni, i professori associati sono equiparati agli aiuti ospedalieri e gli aggiunti agli assistenti ospedalieri.

I periodi di congedo usufruiti da professori incaricati stabilizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono considerati periodi di servizio in qualità di incaricato ai fini della presente legge ».

al nono comma, dopo le parole: « saranno regolarmente espletati » sono inserite le altre: « . I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. Oltre tale termine potranno essere altresì nominati anche coloro che, risultati idonei in precedenti concorsi ad assistenti ordinari, non siano stati ancora chiamati »;

identico;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

identico;

« Fino alla data di entrata in vigore della riforma universitaria, le Università ed istituti di istruzione superiore possono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, ad istituire borse di studio per laureati a carico dei bilanci universitari, in misura complessiva non superiore a 1.000 per anno, da conferire con pubblico concorso a carattere nazionale. Le borse hanno durata annuale, non sono rinnovabili e l'importo è fissato in misura uniforme per tutte le sedi »;

dopo il decimo comma è inserito il seguente:	*identico;*
« Nulla è innovato ai fini della fruizione di borse bandite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto »;	
l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:	*identico;*
« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non previsto nel presente provvedimento, fatta eccezione per le assunzioni dovute in seguito alla vincita di concorsi già espletati alla predetta data. È altresì vietata l'utilizzazione, per compiti istituzionali delle Università, di personale non contemplato nel presente decreto »;	
al dodicesimo comma, le parole: « L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce » sono sostituite dalle altre: « L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione del divieto posto dal precedente comma sono nulle di diritto e non producono »;	*identico;*
il tredicesimo comma è soppresso;	*identico;*
il quattordicesimo e il quindicesimo comma sono sostituiti dal seguente:	*identico;*
« Il periodo trascorso all'estero per incarichi d'insegnamento universitario o per ricerche in qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, è equiparato ai fini del presente decreto ad analoghi periodi di attività svolti presso atenei italiani »;	
al diciassettesimo comma, in fine, le parole: « esclusa la componente studentesca » sono sostituite dalle altre: « salvo quanto disposto per la componente studentesca »;	*identico:*

il diciottesimo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di lettore ordinario o incaricato è corrispondente a quella di assistente ordinario o incaricato. La denominazione di astronomo e quella di ricercatore dell'Osservatorio astronomico e vesuviano è sin da ora equiparata a quella di assistente ordinario o incaricato ai fini dell'inquadramento di questo personale fermo restando che, in attesa di ristrutturazione dei detti istituti ed al fine di garantirne il funzionamento, il personale stesso resterà ad essi assegnato conservando il diritto di essere chiamato presso facoltà che prevedano negli statuti insegnamenti delle discipline specifiche. Gli incarichi dei corsi per lavoratori studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono altresì equiparati agli altri incarichi di insegnamento. Le facoltà dovranno in ogni caso assicurare la continuità dei corsi per lavoratori studenti già attivati.

I tecnici laureati, i conservatori di museo, i curatori degli orti botanici che abbiano svolto per almeno un anno al 31 ottobre 1978 attività scientifica e didattica riconosciuta dalla facoltà di appartenenza sono equiparati agli assistenti di ruolo agli effetti previsti dal presente decreto.

Sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari i professori direttori di ruolo di scuola autonoma di ostetricia in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme del presente decreto si applicano in quanto compatibili anche ai docenti dell'Università italiana per stranieri di Perugia con le conseguenti modifiche dello statuto di cui alla legge 13 aprile 1973, n. 181 ».

identico.

È aggiunto alla fine il seguente comma:

« Nell'attuazione del presente provvedimento sono fatte salve tutte le disposizioni che regolano il regime di università o di scuole universitarie con ordinamenti speciali introdotti in forza di specifiche disposizioni legislative. Si intendono sostituiti ai consigli di facoltà i consigli di dipartimento o analoghi organi, ove siano previsti dagli ordinamenti speciali in questione ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

« Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Per l'anno finanziario 1979, al maggior onere, valutato in lire 56 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

All'articolo 14, sono premessi i seguenti commi:

Identico.

« Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del presente decreto adottate in difformità da quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

Sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del presente decreto ».

ART. 2.

(*Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio*).

ART. 2.

(*Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio*).

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio

Identico.

superiore della pubblica istruzione, per tutto quanto concerne le attribuzioni dell'organo di consultazione nazionale previsto dalla presente legge, nonché per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:

a) ventidue docenti ordinari, di cui uno in rappresentanza delle Università non statali legalmente riconosciute;

b) ventidue tra assistenti ordinari e professori incaricati, di cui uno in rappresentanza delle Università non statali legalmente riconosciute;

c) quattro in rappresentanza del ruolo degli aggiunti;

d) tre rappresentanti degli studenti;

e) tre rappresentanti del personale non docente;

f) quattro esperti designati dal CNEL;

g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;

h) un esperto designato dal CNR;

i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

Identico.

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche, demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurispru-

denza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *e*) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Identico.

Il Ministro della pubblica istruzione integra con due membri la composizione del collegio in modo da assicurare la presenza di un professore ordinario e di un professore incaricato o di un assistente delle Università legalmente riconosciute.

Identico.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Identico.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Identico.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il personale di ruolo facente parte del Consiglio universitario nazionale può essere a domanda esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Identico.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Identico.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del

personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari, se la questione riguarda i professori ordinari, ai soli docenti di ruolo se la questione riguarda i docenti associati.

Identico.

Art. 3.

(*Corte di disciplina*)

ART. 3.

(*Corte di disciplina*).

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Identico.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

Identico.

La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Identico.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Identico.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal Rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal Rettore medesimo.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 642, PUBBLICATO SULLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 298 DEL 24 OTTOBRE 1978

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 298 del 24 ottobre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che è necessario ed urgente assicurare un ordinato e regolare inizio del prossimo anno accademico dando una risposta immediata ai più pressanti problemi in attesa dell'approvazione della riforma universitaria, in considerazione anche della prossima scadenza al 31 ottobre 1978 dei contratti stipulati dalle Università, nonché degli assegni di formazione didattica e scientifica e delle borse di studio;

Considerato che la situazione del predetto personale può essere adeguatamente affrontata solo nel più ampio contesto dell'assetto della funzione docente universitaria;

Considerato che in tale ambito è necessario rivedere anche le funzioni, nonché lo stato normativo ed economico del personale non docente;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare per il 1° novembre 1978 il regolare inizio dell'anno accademico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

(*Ruolo unitario dei docenti*).

Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didat-

tica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.

Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonché quelli relativi alle cattedre convenzionate.

I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'articolo 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.

Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo articolo 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 2.

Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.

Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.

In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordina-

riato di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica è reso con le modalità e nei termini sanciti dall'articolo 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La commissione giudicatrice è costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione del presente provvedimento la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4.

Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.

ARTICOLO 2.

(*Ripartizione dei posti*).

I posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano biennalmente le richieste dei concorsi.

I restanti posti sono destinati a concorsi riservati da bandire in una tornata.

Nel computo dei posti di cui al primo comma si terrà conto anche dei posti attualmente disponibili presso le facoltà, assicurando in ogni caso la distribuzione di 2.000 nuovi posti per il primo biennio.

Per la ripartizione dei posti di cui al primo comma i consigli di facoltà sono tenuti a trasmettere il programma entro trenta giorni dall'invito a deliberare da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Qualora le facoltà non provvedano il Ministro procede direttamente alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo comma.

La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennalmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale sulla base dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche.

Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma precedente, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti dei posti di cui dispongono.

Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà devono provvedere alla copertura del posto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera.

Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma il Ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o destinati alla copertura per concorso nonché per i posti il cui

titolare risulti chiamato da altra facoltà, a meno che le facoltà stesse non facciano pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di vacanza del posto ai fini del trasferimento. In quest'ultimo caso i posti non coperti entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della vacanza sono recuperati dal Ministero.

Qualora i posti complessivamente da mettere a concorso risultino inferiori a 2.000 il Ministro della pubblica istruzione può ripartire ulteriori posti da mettere a concorso sino alla concorrenza della quota relativa alla prima biennalità prevista dal primo comma del presente articolo, attribuendoli alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

Per la ripartizione tra le facoltà dei posti di cui al secondo comma da destinare a concorsi riservati, il Ministro della pubblica istruzione terrà conto del numero degli aventi titolo a partecipare a detti concorsi, in servizio presso le facoltà.

Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 da destinarsi a concorsi liberi sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non superiore a 2.000 a biennio.

La ripartizione dei 6.000 posti di professore associato indicati nel precedente comma viene disposta con la procedura e secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Le nomine dei professori associati a seguito dell'approvazione degli atti del concorso saranno disposte dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato. Qualora entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non segua la chiamata di alcuna facoltà il Ministro della pubblica istruzione disporrà, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, l'assegnazione d'ufficio dei vincitori non chiamati. I relativi provvedimenti di nomina saranno adottati dal rettore.

I concorsi di cui al presente articolo successivi alla prima tornata potranno essere indetti anche se non sia esaurito l'espletamento di quelli previsti dai precedenti bandi.

I posti ricompresi nel contingente di cui al precedente dodicesimo comma possono essere ricoperti per trasferimento soltanto in caso di sopravvenuta vacanza, espletate le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3.

(*Concorsi riservati a posti di professore ordinario*).

Possono partecipare al concorso riservato per professore ordinario, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, i professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianità di incarico anche non continuativo e gli assistenti di ruolo, compresi quelli in soprannumero incaricati di insegnamento da almeno sei anni, purché abbiano presentato la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, primo

comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

L'anzianità di cui al precedente comma dovrà essere maturata all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

I posti che dovessero risultare disponibili dopo l'espletamento di tutti i concorsi riservati sono portati in aumento ai posti previsti per i concorsi liberi.

ARTICOLO 4.

(*Inquadramento nella fascia dei professori associati*).

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere agli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato.

Con le stesse modalità e la stessa decorrenza sono altresì inquadrati gli assistenti ordinari anche in soprannumero che abbiano maturato un anno di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1977-78.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una università libera legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale università purché il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento.

Il contributo statale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dalla applicazione del presente provvedimento.

Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente è incaricato di insegnamento adotterà, quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi.

I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, avendo già svolto almeno un anno di incarico al 1° novembre 1978, nonché gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneità su titoli scientifici.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facoltà faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati in misura non superiore al 10 per cento, se tali posti sono in numero superiore a 100, non supe-

riore al 30 per cento, se tali posti sono in numero compreso tra 30 e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche, se tali posti sono in numero inferiore a 30.

Nella lista degli idonei sono anche collocati, senza giudizio di idoneità, gli assistenti ordinari con libera docenza confermata e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza confermata che ne abbiano titolo ai sensi del precedente settimo comma, nonché gli assistenti ordinari con incarico svolto presso una università libera legalmente riconosciuta e non inquadrati presso la predetta università.

Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario, pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma. L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma.

Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facoltà.

Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indìce nei primi tre anni, sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale, tre sessioni di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati. A tal fine nomina, con propri decreti, apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facoltà e composte da un professore ordinario designato dalla facoltà stessa e da due professori di ruolo designati dal predetto organo consultivo nazionale di cui uno ordinario ed uno associato. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

A tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta.

L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda per l'ultima tornata, ovvero in caso di giudizio negativo è inquadrato, salvo che non chieda l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari di cui al successivo articolo 6, mentre il professore incaricato decade dall'incarico.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il ruolo degli assistenti ordinari ad esaurimento è soppresso.

Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

ARTICOLO 5.

(Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo).

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e i cittadini degli Stati nei quali vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari. Per ogni commissione si dovrà altresì procedere, per quanto possibile, alla nomina di membri supplenti in numero non superiore ad un terzo.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato è composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al comma quarto, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 20, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, comprensivo dei membri supplenti, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sarà fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita.

I professori ordinari delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso.

La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chia-

mati. Il decreto di nomina per questi ultimi sarà emanato dal rettore dell'università alla quale risulterà assegnato il docente.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 giugno è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro informa l'organo consultivo universitario nazionale in merito alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

ARTICOLO 6.

(Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari)

A decorrere dal 1° novembre 1978, è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari in cui sono inquadrati a domanda i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i tecnici laureati, i conservatori dei musei e i curatori degli orti botanici universitari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno per un anno attività didattica e scientifica, previo parere favorevole della facoltà presso cui prestano servizio, sull'attività di ricerca scientifica effettuata, sull'attitudine alla ricerca scientifica e sull'attività svolta nell'università.

Il titolare del contratto, qualora non ottenga l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma, può presentare entro trenta giorni dalla notifica del parere negativo domanda di inquadramento su posti in soprannumero nei ruoli della scuola secondaria secondo modalità e tempi che saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai fini della determinazione della corrispondenza o affinità delle discipline universitarie con quelle della scuola secondaria e dell'assegnazione della sede.

Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto.

Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, attualmente in godimento, gli assistenti incaricati o supplenti che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento da almeno un biennio, i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei che svolgono la loro attività presso le

facoltà universitarie, i perfezionandi della Scuola normale superiore e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa compresi i non titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico istituite dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari in godimento da almeno un bienno all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari previo giudizio di idoneità espresso dalla facoltà presso la quale il personale è in servizio, che terrà conto per i titolari di assegni anche dell'attività svolta secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma diciottesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli altri aspiranti, della loro operosità scientifica e didattica.

Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 2.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento.

La ripartizione di tali posti tra le università è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, che determina altresì i gruppi di discipline per i quali sono banditi i concorsi previsti dal precedente comma. I bandi relativi sono emanati dai rettori delle università e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà limitato alla sola componente docente, ed è composta di tre professori di ruolo di cui almeno uno professore ordinario che la presiede.

Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle università presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi.

Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facoltà o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

È preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto.

Qualora gli inquadrati svolgano attività di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Agli aggiunti universitari già titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purché riconosciuto agli effetti dell'indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospeda-

lieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni, qualora abbiano svolto attività di assistenza e cura, è riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri.

Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Con motivata deliberazione delle due facoltà interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facoltà della stessa o di altra università. Il relativo decreto è adottato dal rettore dell'università alla quale è trasferito l'aggiunto.

Il trattamento economico e di carriera è determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'inquadramento e purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto, sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita dei 2.000 posti destinati a concorsi liberi, elevati del numero di posti necessari per l'inquadramento di coloro che hanno superato i giudizi di cui ai commi primo e quinto, nonché del numero dei posti per il passaggio degli assistenti di cui al quindicesmo comma del precedente articolo 4.

Al personale di cui al presente ruolo si applica il disposto di cui al precedente articolo 1, decimo comma.

ARTICOLO 7.

(Organi di governo dell'università).

Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria i professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti le dichiarazioni di vacanza e le chiamate dei professori ordinari nonché delle questioni concernenti le persone dei professori ordinari o fuori ruolo.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma estese alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipa altresì ai consigli di facoltà una rappresentanza degli aggiunti universitari nella misura del 20 per cento, una degli studenti pari al 25 per cento ed una dei non docenti pari al 5 per cento del numero complessivo dei professori ordinari associati.

Alle componenti già previste dall'articolo 9 della citata legge n. 766 per i consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie si aggiungono rispettivamente 4 e 2 rappresentanti dei professori associati, nonché una rappresentanza degli aggiunti universitari e degli studenti pari rispettivamente al 20 per cento e al 30 per cento del numero complessivo dei professori ordinari ed associati.

Le rappresentanze degli aggiunti universitari, degli studenti e del personale non docente sono elette con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari; l'elettorato attivo spetta anche agli associati per quanto concerne l'elezione del rettore e del preside.

Ferma restando la possibilità di delega prevista dal sesto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere istituita la giunta di facoltà, che assume, in base a norme regolamentari che saranno determinate dai singoli consigli di facoltà, il compito di predisporre i lavori del consiglio e deliberare altresì in via di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso, che a tal fine dovrà essere convocato entro 30 giorni. L'istituzione della giunta di facoltà è obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unità.

La giunta non può deliberare in via d'urgenza per tutte le questioni relative alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata dei professori di ruolo, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, al conferimento degli incarichi di insegnamento, nonché alla formulazione delle proposte relative alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica.

La giunta di facoltà è composta di 3 professori ordinari, 3 professori associati, un aggiunto, 3 studenti, oltre il preside che ne è presidente. Ogni componente del consiglio di facoltà elegge i propri rappresentanti, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere.

ARTICOLO 8.

(Trattamento economico).

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sarà definito dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'articolo 1. La legge, fermo restando quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari.

Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sarà definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al

precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e con decorrenza economica dal 1° ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

I professori associati già incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile.

Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato.

In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle università, per il personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato sul concetto di qualifica funzionale e si articolerà in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli.

Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sarà rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, stabilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data del presente decreto.

Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo.

Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverrà

nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni.

Il trattamento economico verrà determinato con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978.

Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovrà essere previsto, compatibilmente con le norme relative alle dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agibilità delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potrà prevedere un'articolazione del lavoro su più turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio.

Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 9.

(Lettori).

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi di lettore per un anno, rinnovabili per non più di due anni.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I rettori delle università su proposta dei singoli consigli di facoltà possono conferire incarichi di lettori a cittadini stranieri anche al di fuori degli accordi culturali per un numero corrispondente a non più di un terzo dei professori di ruolo di discipline linguistiche in servizio presso ciascuna facoltà. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile soltanto per un altro anno.

Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Ai lettori incaricati ai sensi del presente articolo è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato. La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario.

ARTICOLO 10.

(*Assegno di studio universitario*).

Il reddito annuo per aver titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 (quattromilioni), con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persono fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 novembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvdimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

ARTICOLO 11.

(*Sviluppo della ricerca scientifica universitaria*).

Gli attuali stanziamenti di bilancio per la ricerca scientifica universitaria sono incrementati per il triennio 1979-81 di 8 miliardi l'anno.

Sentite le proposte delle facoltà, su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi.

ARTICOLO 12.

(*Norme transitorie e finali*).

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea e alle nuove Università.

È altresì vietato il conferimento di incarichi di insegnamento per le discipline per le quali possono essere utilizzati professori associati in soprannumero.

Decorso il termine di 60 giorni di cui al primo comma dell'articolo 4 cessa la stabilizzazione di tutti i professori incaricati, anche se non abbiano presentato domanda di inquadramento.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie militari.

A decorrere dal primo anno accademico successivo all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento non possono più essere conferiti incarichi di insegnamento universitario.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, deve interpretarsi nel senso di escludere dal divieto gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attivati prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti per l'università ed impartiti senza soluzione di continuità anche da docenti diversi.

Resta ferma ed impregiudicata la natura delle attività svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica e per la loro formazione scientifica e didattica. È correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i professori di ruolo in servizio potranno essere trasferiti prescindendo dal termine previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 1.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di istituire borse di studio per laureati comunque denominati e di corrispondere agli stessi qualsiasi altro emolumento di equivalente natura.

È fatto altresì divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma personale non previsto nel presente provvedimento.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Il concorso riservato di cui al precedente articolo 2, secondo comma, sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il periodo trascorso all'estero in centri qualificati di ricerca a tal fine attestati con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Il periodo di insegnamento svolto dai docenti delle università italiane presso università di Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è equiparato ai fini della presente legge ad analoghi periodi di incarico svolti presso atenei italiani.

La stessa disposizione si applica a coloro i quali abbiano ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed abbiano dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso le università dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale ai sensi della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

In attesa dell'applicazione del presente provvedimento, e comunque non oltre l'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, è prorogata la durata degli organi collegiali attualmente funzionanti nelle università esclusa la componente studentesca.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di scuola di cui al primo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è corrispondente a quella di facoltà, quella di lettore ordinario o incaricato, quella di astronomo e quella di ricercatore dell'osservatorio astronomico e vesuviano a quella di assistente ordinario o incaricato. I lettori ordinari che transitano nel ruolo degli aggiunti universitari ai sensi dell'articolo 4, quindicesimo comma, continuano a svolgere l'attuale funzione.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente provvedimento.

ARTICOLO 13.

(*Copertura finanziaria*).

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978 e in lire 56 miliardi per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1978-79.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 642, NEL TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO E DALLA VIII COMMISSIONE (ISTRUZIONE) DELLA CAMERA IN SEDE REFERENTE

N. B. — *Il presente testo ha carattere ufficioso. Esso è stato preparato dal Servizio Commissioni della Camera per agevolare gli onorevoli deputati nella individuazione delle singole disposizioni. Si raccomanda di non riferire a questo testo gli emendamenti che verranno presentati in Assemblea.*

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato e dalla VIII Commissione (Istruzione) della Camera in sede referente.

ARTICOLO 1.

(*Ruolo unitario dei docenti*).

Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici. Per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

L'organico dei profesori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.

Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli comunque in soprannumero, nonché quelli relativi a cattedre convenzionate esistenti al 31 ottobre 1978.

I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'articolo 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei

gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui ai successivi articoli, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 2.

Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.

Per i trasferimenti dei professori di ruolo si applicano le norme vigenti per i professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.

In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinariato di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Tutti gli atti relativi alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.

Per la partecipazione ai concorsi e per la nomina a professore di ruolo dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici e per coloro che, avendone i requisiti, richiedano ed ottengano, entro tre anni, la cittadinanza italiana.

ARTICOLO 2.

(Ripartizione dei posti).

I posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in mi-

sura non inferiore a 2.000 a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano biennalmente le richieste dei concorsi.

I restanti posti sono destinati alla nomina dei vincitori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

Nel computo dei posti di cui al primo comma si terrà conto anche dei posti attualmente disponibili presso le facoltà, assicurando in ogni caso la distribuzione di 2.000 nuovi posti per il primo biennio.

Per la ripartizione dei posti di cui al primo comma i consigli di facoltà sono tenuti a trasmettere il programma entro trenta giorni dall'invito a deliberare da parte del Ministero della pubblica istruzione. Nei programmi, le facoltà devono indicare il numero dei posti da mettere a trasferimento e quello dei posti da mettere a concorso.

Qualora le facoltà non provvedano il ministro procede direttamente alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo comma.

La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennalmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale sulla base dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche. Qualora il parere dell'organo consultivo universitario nazionale non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del ministro, questi provvede autonomamente alla ripartizione dei posti.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma precedente, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti dei posti di cui dispongono.

Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà devono provvedere alla copertura del posto entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera.

Decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma il ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o destinati alla copertura per concorso nonché per i posti il cui titolare risulti chiamato da altra facoltà, a meno che le facoltà stesse non facciano pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di vacanza del posto ai fini del trasferimento. In quest'ultimo caso i posti non coperti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della vacanza sono recuperati dal Ministero.

Qualora i posti complessivamente da mettere a concorso risultino inferiore a 2.000 il Ministro della pubblica istruzione ripartisce ulteriori posti da mettere a concorso sino alla concorrenza della quota relativa alla prima biennalità prevista dal primo comma del presente articolo, attribuendoli alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non inferiore a 2.000 per il primo biennio, e non inferiore a 1.500 per ciascuno dei due bienni successivi.

La ripartizione dei 6.000 posti di professore associato indicati nel precedente comma viene disposta con la procedura e secondo i criteri indicati nel presente articolo per i professori ordinari.

In ogni caso, nella ripartizione dei posti di professore di ruolo dovrà essere prioritariamente assicurata, per ciascun corso di laurea, una assegnazione di posti che consenta la copertura di un numero di insegnamenti pari al numero di esami previsti dallo statuto per il conseguimento del titolo, aumentato di un terzo, al fine di consentire la varietà dei piani di studio, per ciascun indirizzo attivo nell'anno accademico 1977-1978.

Le nomine dei professori associati a seguito dell'approvazione degli atti del concorso saranno disposte dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

I concorsi di cui al presente articolo successivi alla prima tornata potranno essere indetti anche se non sia esaurito l'espletamento di quelli previsti dai precedenti bandi.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di ripartizione dei posti del contingente di cui al precedente dodicesimo comma (1) le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti. Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* devono provvedere alla copertura dei relativi posti con le modalità previste dal dodicesimo comma dell'articolo 1. Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero il trasferimento sarà disposto in soprannumero: i posti per i quali è stata effettuata la chiamata saranno assegnati alle facoltà presso cui prestavano servizio i docenti trasferiti e per lo stesso insegnamento. La stessa disposizione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di professore associato nominato su uno dei novemila posti destinati all'inquadramento, qualora il posto resosi così disponibile sia riassorbito da un docente associato in soprannumero. Decorso il termine di trenta giorni dal decreto ministeriale di destinazione del posto il Ministro bandisce i concorsi per i posti comunque disponibili, a meno che le facoltà interessate non facciano pervenire nello stesso termine dichiarazione di rinuncia al posto. In tale ipotesi i posti saranno recuperati dal Ministero ed attribuiti alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

(1) Il richiamato dodicesimo comma corrisponde nel presente testo all'undicesimo comma.

ARTICOLO 3.

(Concorsi per posti di professore ordinario).

Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il Ministro della pubblica istruzione metterà a concorso anche i posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione di candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4 (2). Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Per gli assistenti ordinari l'anno accademico 1978-1979 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso.

Il numero dei posti destinati agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma sarà indicato per ogni gruppo di discipline dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto integrativo del bando di concorso, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale in relazione al numero dei candidati in possesso dei particolari requisiti di cui al primo comma. Il numero complessivo di tali posti non potrà comunque essere superiore a quello dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, avendo per altro il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico.

Qualora non intervenga la chiamata di alcuna facoltà nel termine di sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, il Ministro della pubblica istruzione provvede nei successivi quarantacinque giorni alla assegnazione ed alla nomina, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati.

Qualora il concorso per un raggruppamento di discipline interessanti un candidato nelle condizioni predette non fosse bandito, è facoltà del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere

(2) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al terzo comma dell'articolo 4.

conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, bandire il concorso.

La dotazione organica dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà alle quali risultino destinati i vincitori dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2 è incrementata delle unità corrispondenti necessarie alla loro nomina nel ruolo organico.

Qualora successivamente all'espletamento della prima tornata concorsuale risultassero posti residui nel contingente di cui al secondo comma del richiamato articolo 2, gli stessi saranno portati in aumento ai posti destinati ai successivi concorsi.

ARTICOLO 4.

(Inquadramento nella fascia dei professori associati).

I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico entro l'anno accademico 1978-1979 ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'Università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico d'insegnamento. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-1979 si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale.

L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una università non statale legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale università purché il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento.

Su domanda motivata dell'interessato, previo parere favorevole motivato dalla facoltà, l'inquadramento dei professori associati può avvenire anche in discipline diverse da quelle precedentemente insegnate per incarico, purché previste dallo statuto delle facoltà e coincidenti con la prevalente produzione scientifica dell'interessato, ferma restando la disciplina vigente per gli sdoppiamenti.

Alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto.

Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente è incaricato di insegnamento adotterà, quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi.

I professori incaricati nell'anno accademico 1977-78 e confermati o proposti da una facoltà per l'anno accademico 1978-79, entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale e gli assistenti ordinari anche in soprannumero possono accedere al ruolo dei docenti associati previo giudizio di idoneità espresso da commissioni nazionali e basato sui titoli scientifici prodotti dal candidato.

Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da tre professori ordinari, nominati, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione, per i raggruppamenti di discipline determinati dal predetto organo.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facoltà faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti di professore di ruolo di cui dispongono in misura non superiore al 20 per cento, se tali posti sono in numero superiore a 100, non superiore al 40 per cento, se tali posti sono in numero compreso tra 30 e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche se tali posti sono in numero inferiore a 30.

All'atto della chiamata, da parte di una facoltà di uno tra più aspiranti al posto, ha priorità l'idoneo già professore incaricato presso la facoltà stessa.

I limiti numerici di cui al precedente comma possono essere modificati su motivata richiesta della facoltà in relazione a specifiche esigenze didattiche e scientifiche. Tali modifiche sono introdotte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale.

Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità coloro che alla data del 31 ottobre 1978, essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonché coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, essendo incaricati presso una università non statale legalmente riconosciuta non vengano inquadrati presso la predetta università.

Eventuali posti residui del contingente cui al precedente quinto comma (3) saranno portati in aumento ai seimila posti destinati a concorso libero.

Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo con-

(3) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al settimo comma.

sultivo nazionale universitario, rispettando i limiti fissati dall'ottavo comma (4). L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma.

Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facoltà.

Gli incaricati con almeno tre anni di anzianità nell'anno accademico 1978-1979 conservano – a domanda da presentarsi entro il 1° febbraio di ciascun anno – l'incarico fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al precedente settimo comma (5).

I giudizi di cui al settimo comma (5) del presente articolo si svolgeranno in due sessioni nell'arco di tre anni; a tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta.

L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda, conserva la qualifica di assistente nel ruolo ad esaurimento e nei suoi confronti continuano ad applicarsi le stesse norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il professore incaricato che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda non può essere confermato nell'incarico; cessano altresì gli effetti della norma di cui al comma inserito dopo il dodicesimo del presente articolo (6).

Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma secondo le modalità previste per i professori ordinari dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Le commissioni giudicatrici sono composte da due docenti ordinari e da un associato. Nella prima applicazione del presente decreto saranno composte da tre professori ordinari.

ARTICOLO 5.

(Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo).

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti

(4) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo all'undicesimo comma.

(5) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al nono comma.

(6) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al diciottesimo comma.

con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato è composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al comma quarto, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati. In prima applicazione del provvedimento, nel caso in cui mancasse, per il gruppo di materie interessate, un adeguato numero di professori associati, la commissione potrà essere composta da un numero superiore di professori ordinari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 50, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma dodicesimo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a professore ordinario l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai professori ordinari, nel caso di concorso a professore associato l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari e agli associati. In tal caso le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 30 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sarà fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita.

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà secondo il disposto del successivo articolo 7, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma (7) provvede altresì nei successivi qua-

(7) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al diciannovesimo.

rantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chiamati. Il decreto di nomina per questi ultimi sarà emanato dal rettore dell'università alla quale risulterà assegnato il docente.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 30 giugno è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

ARTICOLO 5-*bis*.

(*Professori a contratto*).

I consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, possono, entro il 31 maggio, programmare per il successivo anno accademico, nell'ambito dei piani di studio previsti dall'ordinamento universitario, l'attivazione di corsi integrativi e complementari di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, al fine di acquisire nel loro insegnamento significative esperienze teorico-pratiche vissute nel mondo extrauniversitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Tali corsi non potranno essere in numero superiore al cinque per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalla facoltà.

I corsi di cui al precedente comma, d'intesa con i docenti delle discipline interessate, costituiranno parte integrante dell'insegnamento ufficiale e costituiranno indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi saranno chiamati a far parte delle commissioni d'esame quali cultori della materia.

I consigli di amministrazione delle università, nell'ambito degli stanziamenti deliberati annualmente a tal fine, approvano o modificano, sentito il senato accademico, i programmi proposti dalla facoltà.

Entro tali limiti i rettori delle università, su designazione dei relativi consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, ed espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani, stranieri o apolidi, che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche, da gradi accademici esteri o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica o amministra-

tiva, anche se docenti di università estere, stipulando con essi appositi contratti per la prestazione professionale richiesta che in nessun caso potrà prolungarsi oltre l'anno accademico.

Il contratto è rinnovabile una sola volta nell'ambito del quinquennio.

Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato consensualmente, assolto in unica soluzione ed adeguato alla natura delle prestazioni richieste. In ogni caso tale corrispettivo non può superare il tetto della retribuzione del professore ordinario al più alto grado della carriera.

I contratti potranno essere stipulati con cittadini italiani dipendenti pubblici o privati, purché espressamente autorizzati al rapporto: liberi professionisti, purché iscritti nei relativi albi professionali.

Le convenzioni tra Università ed altri enti possono prevedere che l'Università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

In tale caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al quinto comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopra indicati enti.

ARTICOLO 6.

(Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari).

A decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari.

La relativa dotazione organica è di 18 mila posti, di cui 4.000 destinati a concorsi liberi e 14.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I 4.000 destinati a concorso saranno ripartiti fra le Università con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale che determinerà altresì i gruppi di discipline per i quali i concorsi sono banditi. I bandi di concorso saranno emanati dai rettori delle università e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli altri 14.000 posti saranno ripartiti tra le facoltà su motivato parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale, oltre a determinare i gruppi di discipline, valuterà le esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale, e terrà conto, in rapporto alle dette esigenze, del numero degli aventi titolo di cui ai successivi commi. Nell'assegnazione dei posti all'università di Pisa si terrà conto anche degli aspiranti di cui alla lettera *d*) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo (8).

(8) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo all'undicesimo comma.

Hanno diritto ad essere inquadrati a domanda, previo motivato parere favorevole delle commissioni di cui al comma successivo, i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978.

La valutazione degli aspiranti è demandata a commissioni giudicatrici nominate dai rettori delle Università su designazione dei consigli di facoltà, con deliberazione limitata alla sola componente docente, e composte da tre professori di ruolo, di cui almeno uno ordinario che la presiede. Le commissioni giudicatrici procederanno alla formulazione del parere con motivate ed esaurienti relazioni, che saranno pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Il titolare del contratto mantiene il diritto previsto al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto.

Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti residui del contingente dei 14.000 destinati agli inquadramenti saranno assegnati con giudizio di idoneità inteso ad accertare, nell'ambito dei posti disponibili, la attitudine alle funzioni di cui all'undicesimo comma (9).

Il giudizio di idoneità favorevole, necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da commissioni composte da tre docenti di ruolo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, e uno designato dal consiglio di facoltà con deliberazione della sola componente docente.

Le commissioni formuleranno il giudizio positivo sulla base dei titoli prodotti dai candidati e dell'esito di un colloquio nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

Al giudizio delle commissioni possono chiedere di essere ammessi con domanda da presentare al rettore dell'università in cui si è prestato l'ultimo servizio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

a) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

(9) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al sedicesimo comma.

c) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galilaeana di Pisa;

d) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purché finalizzate agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

purché in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1978, ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno;

nonché le seguenti ulteriori categorie:

f) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

g) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'Università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti.

Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 4.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento, nonché quelli non ricoperti con le modalità di cui al precedenti commi.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale ed un giudizio sugli eventuali titoli scientifici da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con le stesse procedure di cui al secondo dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo.

Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle università presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi.

Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facoltà o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

È preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto.

Qualora gli inquadrati svolgano attività di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Agli aggiunti universitari già titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purché riconosciuto agli effetti dell'indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospedalieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni, qualora abbiano svolto attività di assistenza e cura, è riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri.

Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblca 10 gennaio 1957, n. 33.

Con motivata deliberazione delle due facoltà interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facoltà della stessa o di altra università. Il relativo decreto è adottato dal rettore dell'università alla quale è trasferito l'aggiunto.

Il trattamento economico e di carriera è determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'ammissione al giudizio per l'inclusione nel ruolo e purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto, sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente

provvedimento. Analogamente potrà essere disposto da parte delle Università per i borsisti ed assegnisti di cui alla lettera *e*) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo (10).

ARTICOLO 7.

(Organi di governo dell'università).

In attesa della nuova disciplina degli organi di governo dell'Università che sarà dettata con la legge di riforma universitaria, i professori associati presenziano ai consigli di facoltà. Partecipano alle deliberazioni per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nelle legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professori ordinari, nonché le questioni relative ai professori fuori ruolo.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, restano ferme, nei consigli di facoltà, le rappresentanze delle corrispondenti categorie di personale secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma, estese alla destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in misura pari a 8 eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, 10 quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, 12 al di sopra di tale numero.

Le adunanze dei consigli di facoltà potranno validamente deliberare con la presenza della metà dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni. Qualora in due successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un terzo dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

La rappresentanza dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo nei consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie è sostituita, rispettivamente, da quattro e due rappresentanti dei professori associati. Nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati saranno surrogati da altrettanti componenti, eletti, dei professori associati, restando ferma la rappresentanza degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato. L'integrale partecipazione della componente rappresentativa dei pro-

(10) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo all'undicesimo comma.

fessori associati sarà assicurata, nell'ulteriore attuazione della presente legge, in conseguenza anche dell'espletamento della seconda sessione di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria prevista dal tredicesimo comma dell'articolo 4 (11), subentrando, nel primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo a tale scadenza, all'attuale unico rappresentante degli assistenti di ruolo, rispettivamente uno o due rappresentanti dei professori associati.

I consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie sono altresì integrati con due ed uno rappresentanti degli aggiunti universitari. La partecipazione studentesca è elevata, rispettivamente, a quattro ed otto rappresentanti; quella del personale non insegnante nei consigli di amministrazione dell'Università a due rappresentanti, e a un rappresentante nei consigli di amministrazione delle opere universitarie.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono elette con modalità sancite dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari: l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutti i professori di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è resa obbligatoria l'istituzione dei consigli dei corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle facoltà con pluralità di corsi o indirizzi di laurea.

I consigli di corso di laurea, nell'ambito dei criteri generali dettati dai consigli di facoltà ed intesi ad assicurare il coordinamento dell'attività didattica e scientifica per la realizzazione delle finalità programmate, deliberano, con competenza esclusiva, sulle materie relative all'attività di insegnamento e di studio per il conseguimento del diploma di laurea; esaminano ed approvano i piani di studio degli studenti, designano le commissioni giudicatrici per gli esami di laurea.

I consigli di corso di laurea formulano inoltre proposte per la migliore utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnati alla facoltà, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca scientifica. Esprimono altresì proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie relative agli insegnamenti che coordinano.

I consigli di corso di laurea promuovono altresì la predisposizione dei programmi biennali per la richiesta dei posti di professore di ruolo che le facoltà elaborano ai sensi del precedente articolo 2, con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Con le stesse limitazioni propongono le modalità per l'utilizza-

(11) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al diciannovesimo comma dell'articolo 4.

zione dei posti destinati ad insegnamenti del corso di laurea, potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura.

Il consiglio di corso di laurea è composto dai professori di ruolo degli insegnamenti del corso medesimo. Fanno altresì parte del consiglio due rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in ragione di otto eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea sia inferiore a duemila e di dieci quando gli iscritti siano più di duemila.

I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le stesse modalità previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni e integrazioni.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, i professori incaricati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazioni con l'esclusione di quelle comunque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Fino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 12, i professori incaricati stabilizzati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazioni con l'esclusione di quelle comunque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Con le stesse limitazioni, estese anche al conferimento di eventuali incarichi di insegnamento, partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea, fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, un rappresentante delle rispettive categorie di personale in ragione di un assistente ordinario ogni venti che svolgono la loro attività didattica e scientifica nell'ambito del corso di laurea e di un professore incaricato non stabilizzato ogni dieci docenti incaricati di insegnamento ufficiale nel corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno il presidente coordinatore con le stesse modalità previste per l'elezione del preside di facoltà e per lo stesso periodo.

ARTICOLO 8.

(*Trattamento economico*).

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sarà definito dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'articolo 1. La legge, fermo restando quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari.

Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sarà definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e con decorrenza economica dal 1° ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

I professori associati già incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile.

Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato.

In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle università, per il personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato sul concetto di qualifica funzionale e si articolerà in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli.

Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sarà rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, stabilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data del presente decreto.

Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo.

Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverrà nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni.

Il trattamento economico verrà determinato con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978.

Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovrà essere previsto, compatibilmente con le norme relative alla dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agibilità delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potrà prevedere un'articolazione del lavoro su più turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio.

Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

Al personale non docente già dipendente dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il consorzio medesimo e presso Amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

ARTICOLO 9.

(*Lettori*).

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi di lettore per la loro lingua madre per due anni, rinnovabili per non più di due anni.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi restano salve le eventuali diverse disposizioni previste in sede di accordi culturali debitamente ratificati, nonché nelle relative modalità applicative.

Ai lettori incaricati ai sensi dei precedenti commi è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato.

I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni.

Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

La spesa per i lettori di cui al terzo comma (12) è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale del professore associato, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

ARTICOLO 10.

(*Assegno di studio universitario*).

Il reddito annuo per aver titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari alla indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili a lire 4.000.000 per il primo figlio a carico e ulteriormente incrementato di lire 300.000 per ciascun altro figlio a carico.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 novembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto

(12) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al quinto comma.

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

ARTICOLO 11.

(*Sviluppo della ricerca scientifica universitaria*).

Gli attuali stanziamenti di bilancio per la ricerca scientifica universitaria sono incrementati per il triennio 1979-81 di 8 miliardi l'anno.

Su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi.

ARTICOLO 11-*bis*.

(*Borse ed assegni di studio fruiti presso le università*).

Enti pubblici e privati che istituiscano ed assegnino, con procedura concorsuale, borse ed assegni di studio per promuovere o favorire l'attività di perfezionamento o di ricerca scientifica nell'università, possono stipulare apposite convenzioni con le università stesse affinché ai vincitori delle borse sia consentita la frequenza degli istituti universitari, l'utilizzazione delle strutture accademiche e la loro partecipazione a programmi di ricerca svolti dai docenti dell'ateneo.

Tali convenzioni non pongono in essere, ad alcun titolo, un rapporto tra l'università e il titolare dell'assegno o borsa di studio ed è fatto divieto, a norma dei commi undicesimo e dodicesimo del successivo articolo 12 (13), di affidare agli stessi compiti istituzionali del personale universitario.

ARTICOLO 12.

(*Norme transitorie e finali*).

È vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1978-79, con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea, alle nuove università, ai nuovi insegnamenti fondamentali con esclusione in ogni caso dello sdoppiamento degli stessi.

(13) I commi richiamati corrispondono nel presente testo rispettivamente al diciassettesimo ed al diciottesimo comma dell'articolo 12.

Agli effetti del precedente comma non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a insegnamenti su posti di ruolo e quelli che, previsti in statuto anteriormente alla data del 1° novembre 1978, siano conferiti a docenti già incaricati nel precedente anno accademico di stesso o altro insegnamento presso la stessa o altra facoltà.

È altresì vietato il conferimento di incarichi di insegnamento per le discipline per le quali possono essere utilizzati professori associati in soprannumero.

Decorso il termine di 60 giorni di cui al terzo dei commi sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4 (14) cessa la stabilizzazione di tutti i professori incaricati, anche se non abbiano presentato domanda di inquadramento.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione, previo consenso della facoltà, per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie e scuole militari, dalle università non statali legalmente riconosciute, nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati, nei limiti previsti dai rispettivi statuti.

A decorrere dal primo anno accademico successivo all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento non possono più essere conferiti incarichi di insegnamento universitario.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, deve interpretarsi nel senso di escludere dal divieto gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attivati prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti per l'università ed impartiti senza soluzione di continuità anche da docenti diversi.

Resta ferma ed impregiudicata la natura delle attività svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica e per la loro formazione scientifica e didattica. È correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti.

I professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data dell'1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel cessato ruolo dei professori aggregati fermo restando l'obbligo del giudizio di conferma del nuovo ruolo.

L'attività di assistenza e cura già svolta dai titolari di contratti e di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presso le facoltà di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri per la qualifica di assistente.

(14) Il comma richiamato corrisponde nel presente testo al terzo comma dell'articolo 4.

Ferma restando, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1969, n. 129, per il personale universitario degli istituti e delle cliniche universitarie con compiti assistenziali, spetta ai professori di ruolo, ordinari ed associati, se responsabili di un servizio di diagnosi e cura previsto nelle convenzioni università-ospedali e università e regioni, l'equiparazione ai primari ospedalieri ai fini dell'applicazione della legge 27 marzo 1971, n. 213. Ai medesimi fini, ove ne svolgano le funzioni, i professori associati sono equiparati agli aiuti ospedalieri e gli aggiunti agli assistenti ospedaleri.

I periodi di congedo usufruiti da professori incaricati stabilizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono considerati periodi di servizio in qualità di incaricato ai fini della presente legge.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i professori di ruolo in servizio potranno essere trasferiti prescindendo dal termine previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 1.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. Oltre tale termine potranno essere altresì nominati anche coloro che risultati idonei in precedenti concorsi ad assistenti ordinari, non siano stati ancora chiamati. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma universitaria, le Università ed istituti di istruzione superiore possono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, ad istituire borse di studio per laureati a carico dei bilanci universitari, in misura complessiva non superiore a 1.000 per anno, da conferire con pubblico concorso a carattere nazionale. Le borse hanno durata annuale, non sono rinnovabili e l'importo è fissato in misura uniforme per tutte le sedi.

Nulla è innovato ai fini della fruizione di borse bandite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non previsto nel presente provvedimento, fatta eccezione per le assunzioni dovute in seguito alla vincita di concorsi già espletati alla predetta data. È altresì vietata l'utilizzazione, per compiti istituzionali delle Università, di personale non contemplato nel presente decreto.

L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione del divieto posto dal precedente comma sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Il periodo trascorso all'estero per incarichi d'insegnamento universitario o per ricerche in qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione,

degli affari esteri e della ricerca scientifica, è equiparato ai fini del presente decreto ad analoghi periodi di attività svolti presso atenei italiani.

La stessa disposizione si applica a coloro i quali abbiano ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed abbiano dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso le università dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale ai sensi della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

In attesa dell'applicazione del presente provvedimento, e comunque non oltre l'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, è prorogata la durata degli organi collegiali attualmente funzionanti nelle università salvo quanto disposto per la componente studentesca.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di lettore ordinario o incaricato è corrispondente a quella di assistente ordinario o incaricato. La denominazione di astronomo e quella di ricercatore dell'Osservatorio astronomico e vesuviano è sin da ora equiparata a quella di assistente ordinario o incaricato ai fini dell'inquadramento di questo personale fermo restando che, in attesa di ristrutturazione dei detti istituti ed al fine di garantirne il funzionamento, il personale stesso resterà ad essi assegnato conservando il diritto di essere chiamato presso facoltà che prevedano negli statuti insegnamenti delle discipline specifiche. Gli incarichi dei corsi per lavoratori studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono altresì equiparati agli altri incarichi di insegnamento. Le facoltà dovranno in ogni caso assicurare la continuità dei corsi per lavoratori studenti già attivati.

I tecnici laureati, i conservatori di museo, i curatori degli orti botanici che abbiano svolto per almeno un anno al 31 ottobre 1978 attività scientifica e didattica riconosciuta dalla facoltà di appartenenza sono equiparati agli assistenti di ruolo agli effetti previsti dal presente decreto.

Sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari i professori direttori di ruolo di scuola autonoma di ostetricia in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme del presente decreto si applicano in quanto compatibili anche ai docenti dell'Università italiana per stranieri di Perugia con le conseguenti modifiche dello statuto di cui alla legge 13 aprile 1973, n. 181.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con regio decreto

31 agosto 1933, n. 1592, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente provvedimento.

Nell'attuazione del presente provvedimento sono fatte salve tutte le disposizioni che regolano il regime di università o di scuole universitarie con ordinamenti speciali introdotti in forza di specifiche disposizioni legislative. Si intendono sostituiti ai consigli di facoltà i consigli di dipartmento o analoghi organi, ove siano previsti dagli ordinamenti speciali in questione.

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Per l'anno finanziario 1979, al maggior onere, valutato in lire 56 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del presente decreto adottate in difformità da quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

Sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.